



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI		
SEZIONE REGIE CONTROILLO - VENEZIA		
2	17 OTT. 2012	14
Registro	31.03.2008	Foglio

Ju

DECRETO n. 33 del 11 OTT 2012

OGGETTO Attuazione dell'art. 4 dell'Accordo di Programma 31.03.2008, Ditta SIFA S.c.p.a. - Via Torino, 141, 30172 Mestre - Venezia. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per il trattamento di sedimenti e terre classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di stabilizzazione/solidificazione. (Attività D9). Processo LIMOCON.

CONTROLLO PREVENTIVO

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 11.11.2011, a tutto il 31.12.2012;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004, così come modificata dalla Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, ha nominato il sottoscritto Ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTA l'Ordinanza n. 3899 del 24.09.2010, con la quale è stata modificata l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che in tale Accordo di Programma è previsto che SIFA S.c.p.a., Concessionaria della Regione del Veneto, realizzi e gestisca impianti per la gestione di terre di scavo e di fanghi di dragaggio con caratteristiche "oltre C Protocollo 1993", entrambi classificati come rifiuti, anche pericolosi, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento definitivo in discarica per rifiuti non pericolosi in quanto stabili e non reattivi;

CONSIDERATO che i criteri in base ai quali un rifiuto pericoloso è considerato stabile e non reattivo ai fini del conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi non sono ancora stati definiti con normativa statale;

VISTO il proprio Decreto n. 10 del 17.05.2011 con il quale, nelle more dell'emanazione della normativa statale, è stato approvato il documento "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti";

VISTO il progetto "Ulteriori verifiche sperimentali in area 23 ha" – Impianto di stabilizzazione e solidificazione LIMOCON", presentato con nota n. GC/fi/101/12 del 29 Febbraio 2012 da SIFA S.c.p.a.;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, nella seduta del 12.03.2012 ha esaminato il progetto sopra citato richiedendo integrazioni;

VISTA la documentazione presentata da SIFA S.c.p.a. con nota n. GC/fi/257/12 del 04.05.2012, che risponde a quanto richiesto dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 12.03.2012

VISTO il parere favorevole del precitato Comitato Tecnico Scientifico, espresso in data 14.05.2012 con le seguenti prescrizioni:

- 1) al termine delle sperimentazioni autorizzate dal Commissario Delegato, i risultati vengano presentati in un Report tecnico scientifico che sia articolato in:
 - a) Introduzione, riportante lo stato delle conoscenze esistenti, anche bibliografiche, sui processi sperimentati;
 - b) Descrizione dei rifiuti trattati, dei reagenti utilizzati, formulazioni impiegate, processi attuati e metodiche analitiche utilizzate per verificare l'efficacia dei trattamenti;
 - c) Descrizione dei risultati;
 - d) Valutazione dei risultati;
 - e) Conclusioni e costi di trattamento per metro cubo di rifiuti.
 - f) La relazione dovrà essere chiara ed esaustiva e le affermazioni in essa contenute dovranno essere supportate e dimostrate da dati analitici.
- 2) che la documentazione progettuale relativa alla sperimentazione da attuare, presentata da Sifa S.c.p.a., sia accorpata in unico documento unitario che riassume:
 - le tipologie di rifiuti oggetto di sperimentazione;
 - i reagenti utilizzati per la sperimentazione;
 - la configurazione e le attrezzature impiantistiche e logistiche da installare nell'area oggetto di sperimentazione.
- 3) che vengano eseguite analisi mineralogiche – petrografiche per verificare l'efficacia dei trattamenti di stabilizzazione – solidificazione.

VISTO il documento "Processo LIMOCON – Documento unitario", presentato da SIFA S.c.p.a. con nota n. OT/dv/287/12 del 24.05.2012, che risponde a quanto richiesto dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 14.05.2012;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 17.07.2012, ha definito ulteriori criteri generali, indicando altre analisi alle quali devono essere sottoposti i rifiuti pericolosi, al fine di verificare che gli stessi, dopo trattamento, rispondano ai requisiti di "stabile e non reattivo" per lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi:

1. Al fine di verificare l'ammissibilità in discarica "Moranzani", ai sensi del D.M. 27.09.2010, i test di cessione sui rifiuti trattati devono essere effettuati a pH variabile e non solo a pH 6. Tali test devono essere condotti secondo le norme UNI 14429 e UNI CEN/TS 14997;
2. In riferimento ai criteri di "frantumabilità" di cui al punto 2, lettera a) documento "Criteri di stabilità, non reattività e monoliticità del rifiuto", approvato con Decreto del Commissario Delegato



n. 10 del 17.05.2011, si suggerisce di fare riferimento unicamente a prove di compressione monoassiale (ELL). Si osserva che le prove di resistenza al taglio e quelli di compressione monoassiale misurano grandezze diverse, pertanto non può essere utilizzata la stessa soglia di riferimento per le due prove. A tale proposito si ricorda che sulla base del criterio di Tresca sussiste la seguente correlazione:

$$\sigma_c = 2c_u$$

3. Si evidenzia che, qualora i materiali risultassero conformi alle soglie sopra richiamate e quindi "non frantumabili" i test di cessione potranno essere effettuati sul campione tal quale.

CONSIDERATO che i criteri stabiliti con il Decreto n. 10 del 17.05.2011, integrati con quelli indicati dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 17.07.2012 consentono di definire le caratteristiche che un rifiuto pericoloso, sottoposto a trattamento, deve possedere al fine di essere considerato "stabile e non reattivo", al fine del suo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, con ciò rispettando l'art. 6, lett. c), punto iii) della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26.04.1999 relativa alle discariche di rifiuti;

CONSIDERATO che l'attività sperimentale di cui trattasi sarà svolta mediante l'utilizzo di un "impianto pilota" che dovrà cessare la propria attività entro i termini temporali definiti con il presente provvedimento;

VISTA la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., che sottopone all'obbligo di verifica di assoggettabilità a tale procedura gli impianti sperimentali di smaltimento di rifiuti di cui trattasi e, ai sensi del comma 5 del citato art. dispone che "Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni";

RITENUTO, in considerazione della necessità di concludere la sperimentazione entro i termini di scadenza della gestione commissariale, di stabilire che il sottoscritto Commissario Delegato sia l'autorità competente alla effettuazione della verifica di assoggettabilità, in sostituzione della Regione del Veneto, avvalendosi della deroga al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., prevista dall'OPCM n. 3807 del 15 Settembre 2009;

RITENUTO, per le stesse motivazioni sopra riportate, di avvalersi della deroga all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., prevista dall'OPCM n. 3807 del 15 Settembre 2009, per quanto attiene le procedure previste dai commi 2 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO, altresì, di fare proprio il parere del Comitato Tecnico Scientifico che nelle sedute del 12.03.2012 e 14.05.2012 ha valutato che per l'impianto di cui trattasi non è necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto tale impatto è trascurabile, non negativo e significativo sull'ambiente, considerando che:

- l'impianto di cui trattasi è localizzato in un'area adiacente alle vasche di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, della capacità di 200.000 mc, per le quali è già stato acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale con DGRV n. 217 del 3.02.2009;
- i rifiuti trattati provengono dalle vasche di stoccaggio provvisorio di cui sopra e, al termine del trattamento, vengono nuovamente conferiti in tali vasche;
- il quantitativo di rifiuti da sottoporre ad attività sperimentale è irrisorio rispetto ai rifiuti già presenti nelle vasche confinanti;

- i tempi di sperimentazione sono limitati;
- l'impianto è collocato all'interno dell'area "23 ha", dove sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza permanente ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia;
- l'impianto è dotato di dispositivi di protezione dell'ambiente (abbattimenti polveri, impermeabilizzazione aree operative).

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007 in forza della quale il Commissario Delegato è autorizzato a derogare alle norme di cui al combinato disposto degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., che disciplinano le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti nonché le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione;

RITENUTO di dover derogare alle modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi per le motivazioni già espresse, riferite esclusivamente all'autorità competente al rilascio della autorizzazione di cui trattasi e, pertanto, autorizzando la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sperimentale in oggetto, fissando la durata della sperimentazione al 31.12.2012,

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a, n. GC/fi/294/12 del 31.05.2012, con la quale dichiara che tutte le attività sperimentali di trattamento di rifiuti richieste sono a carico della stessa Società SIFA S.c.p.a. e/o del suo Socio gestore;

DECRETA

1. SIFA S.c.p.a. è autorizzata, in forza dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3899/2010 e s.m.i e dell'art. 7 dell'O.P.C.M. 3622/2007, SIFA S.c.p.a alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di sperimentazione (processo Limocon) nel quale potranno essere trattati i rifiuti identificati da:
 - CER 17 05 05*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
 - CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05* ;
 - CER 17 05 03*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
 - CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;
 - CER 19 03 06* - rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati;
 - CER 19 03 07 – rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
 - CER 19 12 11* - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.
2. le attività di gestione dei rifiuti di cui al punto 1 dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e dovranno concludersi entro il 31.12.2012. Tali attività consistono:
 - nella miscelazione dei rifiuti di cui al punto 1 con leganti idraulici, allo scopo di rendere i rifiuti stessi stabili e non reattivi (attività D9) e verificarne, altresì, la loro compatibilità con lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
 - nella miscelazione dei rifiuti identificati con i codici CER 17 05 05* e 17 05 03* (attività D 15), al fine di sottoporre la miscela al trattamento D 9 sopra indicato;



3. le attività sperimentali devono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in sede di presentazione dei risultati della sperimentazione, deve essere presentato un report tecnico scientifico che sia articolato in:
 - a) Introduzione, riportante lo stato delle conoscenze esistenti, anche bibliografiche, sui processi sperimentati;
 - b) Descrizione dei rifiuti trattati, dei reagenti utilizzati, formulazioni impiegate, processi attuati e metodiche analitiche utilizzate per verificare l'efficacia dei trattamenti;
 - c) Descrizione dei risultati;
 - d) Valutazione dei risultati;
 - e) Conclusioni e costi di trattamento per metro cubo di rifiuti.
 - f) la relazione dovrà essere chiara ed esaustiva e le affermazioni in essa contenute dovranno essere supportate e dimostrate da dati analitici.
- devono essere eseguite analisi mineralogiche – petrografiche per verificare l'efficacia dei trattamenti di stabilizzazione – solidificazione.
- sui rifiuti trattati devono essere effettuate tutte le prove previste dal documento “Criteri di stabilità e non reattività , biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti” approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 17.05.2011;
- al fine di verificare l'ammissibilità in discarica “Moranzani”, ai sensi del D.M. 27.09.2010, i test di cessione sui rifiuti trattati devono essere effettuati a pH variabile e non solo a pH 6. Tali test devono essere condotti secondo le norme UNI 14429 e UNI CEN/TS 14997;
- in riferimento ai criteri di “frantumabilità” di cui al punto 2, lettera a) documento “Criteri di stabilità, non reattività e monoliticità del rifiuto”, approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 17.05.2011, si suggerisce di fare riferimento unicamente a prove di compressione monoassiale (ELL). Si osserva che le prove di resistenza al taglio e quelli di compressione monoassiale misurano grandezze diverse, pertanto non può essere utilizzata la stessa soglia di riferimento per le due prove. A tale proposito si ricorda che sulla base del criterio di Tresca sussiste la seguente correlazione:

$$\sigma_c = 2c_u$$

- si evidenzia che, qualora i materiali risultassero conformi alle soglie sopra richiamate e quindi “non frantumabili” i test di cessione potranno essere effettuati sul campione tal quale.

4. l'attività sperimentale autorizzata non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;

5. il presente Decreto non comporta impegno di spesa, in quanto gli oneri per la realizzazione delle suddette verifiche sperimentali sono a carico di SIFA S.c.p.a.;
6. il presente Decreto è trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità.
7. il progetto è reso disponibile ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, sul sito della Struttura Commissariale: www.ccpv.it, pagina “Interventi – Progetti”.

8. copia del presente Decreto è trasmessa alla ditta SIFA S.c.p.a., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, a ISPRA, per quanto di competenza.

Venezia, 11 OTT 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO
ing. Roberto Casarin

